

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - ATTIVITA' - DURATA- SEDE

Art. 1 - È costituita, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata "DE SONO - Associazione per la musica Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "DE SONO - Associazione per la musica ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito per brevità l'"Associazione").

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" solo dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS").

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha come finalità la promozione della cultura musicale in ogni sua manifestazione sia con l'azione diretta, sia appoggiando iniziative affini.

L'Associazione svolge la propria attività principalmente nell'ambito della Regione Piemonte anche in collaborazione con istituti europei e italiani aventi analoghe finalità.

Art. 3 - Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo che precede, l'Associazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore;

. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;

. formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo Settore;

. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore.

. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;

. **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione si propone di creare borse di studio al fine di permettere a giovani musicisti (esecutori, compositori e musicologi) di approfondire le proprie capacità e conoscenze musicali con la partecipazione a stages e a corsi di specializzazione nazionali ed internazionali, di organizzare concerti al fine di permettere ai giovani musicisti di mettersi alla prova suonando davanti ad un pubblico, di promuovere la conoscenza dei giovani musicisti attraverso iniziative editoriali o musicali, qualificando pertanto la sua attività a sostegno dei giovani musicisti e alla diffusione della musica.

Inoltre, l'Associazione si occupa, fra l'altro, di:

- sostenere iniziative editoriali musicali sia di carattere divulgativo, sia destinate all'utilizzo in Conservatori ed Università;
- organizzare, anche in spazi di particolare interesse architettonico, concerti, manifestazioni musicali, seminari, corsi di studio e work-shop nazionali e internazionali;
- organizzare concorsi musicali (strumentali, compositivi e musicologici);
- sviluppare collaborazioni con altre associazioni e fondazioni al fine di promuovere con maggior ampiezza studi e ricerche musicali;
- sostenere, aiutare ed organizzare ogni iniziativa volta a migliorare il livello culturale, musicale dei giovani, favorendone anche l'inserimento nel settore professionale;
- intervenire nel settore scolastico tramite specifici progetti di educazione all'ascolto.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale indicate nel presente articolo. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo, che ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti, di collaboratori, di professionisti esterni e di volontari.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta dall'assemblea con le maggioranze meglio infra precisate.

Art. 5 - La sede dell'Associazione è in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di trasferire o istituire sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

SOCI

Art. 6 - L'Associazione si compone di soci:

- a) fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) ordinari: coloro che, pur non essendo intervenuti nell'atto costitutivo, sono assimilati nei loro diritti ed obblighi ai soci fondatori.

Per tutti i soci vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto nell'assemblea.

Art. 7 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

L'assunzione della qualità di socio consegue all'accoglimento della domanda scritta di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione e la normativa di riferimento.

La richiesta di divenire socio è rivolta al consiglio direttivo.

La domanda di ammissione da parte di un Ente deve essere firmata dal legale rappresentante di quest'ultimo e deve contenere la designazione di un delegato che rappresenti l'Ente in seno all'Associazione stessa.

La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo socio spetta al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo comunica l'ammissione o l'eventuale rigetto della domanda agli interessati entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda di ammissione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'assemblea, che delibera nella prima adunanza successiva. Il ricorso all'assemblea è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

Tutti i soci devono corrispondere le quote annuali nella misura e con le modalità determinate dal consiglio direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per:

- recesso
- morte o estinzione
- decadenza
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, per prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati o per altri gravi motivi.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al presidente dell'Associazione; gli effetti del recesso sono disciplinati dall'articolo 24, secondo comma, del codice civile.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il socio decade automaticamente dopo il mancato versamento di tre quote annuali.

L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'assemblea dopo che sono stati contestati a quest'ultimo per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

La delibera di esclusione determina la cessazione della qualità di socio dal momento della ricezione della comunicazione di esclusione. Il socio del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento della quota associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Art. 9 - La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile ad alcun titolo.

PATRIMONIO - ESERCIZIO

Art. 10 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali beni mobili o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- d) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e) da eventuali elargizioni, oblazioni e lasciti, anche modali.

I sostenitori che versano liberalità all'Associazione, con una quota inferiore a quella definita dal consiglio direttivo per i soci, potranno essere annoverati tra gli "Amici della De Sono" per i particolari meriti nel sostenere l'attività istituzionale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, donazioni ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 11 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo il consiglio direttivo dovrà presentare all'approvazione dell'assemblea il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, ove necessario per legge, e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente e il vice presidente, ove nominato;
- d) l'organo di controllo, ove nominato;
- e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- f) il segretario, ove nominato;
- g) il direttore artistico.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Possono prendere parte all'assemblea i soci fondatori ed ordinari.

L'assemblea, su convocazione del consiglio direttivo, si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per la relazione sugli aspetti finanziari, operativi e artistici dell'attività e per l'approvazione dei bilanci d'esercizio, preventivo e, ove necessario per legge, sociale. L'approvazione dei predetti bilanci dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito del bilancio d'esercizio nel RUNTS.

L'assemblea si riunisce altresì, sempre su convocazione del consiglio direttivo, ogni qualvolta l'interesse dell'Associazione lo esiga o ne facciano richiesta motivata un decimo dei soci.

L'assemblea è convocata con avviso da inviarsi ai soci a mezzo del servizio postale, posta elettronica o fax, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 5 (cinque) giorni, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione deve essere prevista in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentono il riconoscimento e la condivisione dei documenti oggetto di delibera, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori, che rivestono la qualifica anche di socio, non hanno voto.

Art. 14 - L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci fondatori ed ordinari presenti o rappresentati e, in prima convocazione, con la

presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto ovvero per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione l'assemblea, in prima convocazione, si costituisce con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, mentre in seconda convocazione si costituisce con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto di partecipare all'assemblea, con delega scritta.

Ciascun socio può essere portatore di tre deleghe.

Art. 15 - L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, ove nominato, o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal presidente nel rispetto delle norme di legge, che dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. 16 - Sono compiti dell'assemblea:

- a) approvare i bilanci d'esercizio, preventivo e, ove necessario per legge, sociale;
- b) approvare la relazione sugli aspetti finanziari, operativi e artistici dell'attività;
- d) nominare i componenti del consiglio direttivo e, tra questi, il presidente e il vice presidente;
- e) nominare, determinandone il compenso, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessari per legge o qualora ne ravvisi la necessità;
- f) nominare il direttore artistico e il segretario, anche tra persone che non compongono il consiglio direttivo;
- g) suggerire programmi di massima dell'Associazione;
- h) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- i) deliberare sull'esclusione dei soci;

l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

m) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

n) deliberare su ogni altro argomento proposto dal consiglio direttivo o dal presidente o su quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci consuntivi, preventivi e, ove necessari per legge, sociali sono depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il consiglio direttivo è composto di un numero variabile di membri da 3 a 7, nominati, previa determinazione del numero, dall'assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto.

I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di soci ovvero che sono indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del consiglio direttivo durano in carica per tre anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo diversa delibera dell'assemblea all'atto della nomina, ed i suoi membri sono immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, l'assemblea procederà senza indugio alla sua sostituzione.

Alle adunanze del consiglio direttivo sono invitati a partecipare il direttore artistico e il segretario, ove nominato.

Art. 18 - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di almeno due consiglieri con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 (quarantotto) ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente, ove nominato, o da altro consigliere nominato fra gli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'intervento alle riunioni del consiglio direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentono il riconoscimento e la condivisione dei

documenti oggetto di delibera, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Di ogni riunione verrà redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario all'uopo nominato e dovrà essere trascritto su apposito libro.

Art. 19 - Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) concretizzare i programmi dell'Associazione;
- c) redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci d'esercizio consuntivo e preventivo e, ove necessario per legge, il bilancio sociale e la relazione sugli aspetti finanziari, operativi e artistici dell'attività;
- d) convocare le assemblee;
- e) deliberare sulle questioni che interessano l'Associazione ed i soci, quando ciò non sia in base al presente statuto di competenza dell'assemblea;
- f) deliberare circa l'assunzione del personale ed i relativi compensi, nonché il licenziamento del personale stesso;
- g) deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- h) determinare l'ammontare delle quote associative;
- i) sovrintendere all'attività dell'Associazione;
- l) deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal presidente o dal direttore artistico e su quant'altro previsto dal presente statuto;
- m) delegare proprie attribuzioni e deliberare il rilascio di procure anche a persone diverse dai propri componenti.

Art. 20 - Dopo tre assenze non giustificate alle riunioni del consiglio direttivo, il consigliere decade dalla carica.

PRESIDENTE

Art. 21 - Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, convoca il consiglio direttivo e cura i rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Lo stesso dura in carica per un periodo non superiore alla scadenza del consiglio direttivo ed è rieleggibile, salvo i limiti di legge.

VICE PRESIDENTE

Art. 22 - Il vice presidente, ove nominato, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nei casi di assenza o di impedimento del presidente, nell'ambito dei poteri allo stesso vice presidente conferiti.

Lo stesso dura in carica per un periodo non superiore alla scadenza del consiglio direttivo ed è rieleggibile salvo i limiti di legge

SEGRETARIO

Art. 23 - L'assemblea può nominare il segretario, il quale potrà essere scelto anche fra persone che non compongono il consiglio direttivo.

Lo stesso dura in carica per un periodo non superiore alla scadenza del consiglio direttivo ed è rieleggibile, salvo i limiti di legge.

Il segretario ha la responsabilità della tenuta contabile ed amministrativa dell'Associazione e il compito di redigere i bilanci e di svolgere quant'altro delegatogli dal consiglio direttivo. Esso partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

DIRETTORE ARTISTICO

Art. 24 - Il direttore artistico è nominato dall'assemblea, che ne determina la natura del rapporto contrattuale e le attribuzioni, anche fra persone che non compongono il consiglio direttivo.

Lo stesso dura in carica per un periodo non superiore alla scadenza del consiglio direttivo ed è rieleggibile, salvo i limiti di legge.

Il direttore artistico è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed opera sotto l'alta vigilanza del presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 - Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri e, fra questi, l'assemblea può eventualmente eleggere il presidente.

Art. 26 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che

il bilancio sociale, ove necessario per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, ove necessario per legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'assemblea e il consiglio direttivo.

I componenti dell'organo di controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono immediatamente rieleggibili, salvo i limiti di legge.

Non può essere nominato membro dell'organo di controllo alcun membro del consiglio direttivo.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - L'assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è immediatamente rieleggibile, salvo i limiti di legge.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del consiglio direttivo.

COMPENSI

Art. 28 - Ai membri del consiglio direttivo non spetta alcun emolumento.

Ai componenti dell'organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché, qualora non siano membri del consiglio direttivo, al segretario, ove nominato, e al direttore artistico possono essere riconosciuti esclusivamente compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

In ogni caso, i rimborsi spese, se debitamente documentati, potranno essere riconosciuti soltanto per spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio.

BILANCIO PREVENTIVO E D'ESERCIZIO

Art. 29 - Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che l'Associazione deve svolgere nell'anno in corso.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea entro il mese di aprile dell'esercizio di riferimento, e comunque nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito del bilancio d'esercizio nel RUNTS.

Art. 30 - I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio d'esercizio è approvato dall'assemblea entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio medesimo, e comunque nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito del bilancio d'esercizio nel RUNTS. Dopo l'approvazione, l'associazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

BILANCIO SOCIALE

Art. 31 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Associazione redige, nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 14 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale, il quale deve essere approvato dall'assemblea nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

LIBRI SOCIALI

Art. 32 - L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 33 - Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia a spese del socio.

SCIoglimento

Art. 34 - L'assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 14, delibera lo scioglimento della Associazione. In tale sede l'assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso, stabilisce le modalità della liquidazione e detta le norme circa la devoluzione del patrimonio associativo.

In caso di estinzione o scioglimento della associazione, per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore – aventi scopi consimili, analoghi o

complementari – individuati dall'assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

NORME FINALI

Art. 35 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Benedetto CAMERANA

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di quattordici pagine, è copia conforme dell'allegato "C" all'atto a mio rogito del 20 marzo 2023, repertorio n. 30.094/7.920, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 22 marzo 2023 al n. 12712 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 23 marzo 2023